



## ORDINE AVVOCATI DI MODENA

### DELIBERA EQUO COMPENSO

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena nella seduta del 5/12/2023;

letta ed esaminata la legge 21/4/2023 n. 49;

lette e condivise le "Osservazioni a prima lettura" di G. Colavitti in "La Previdenza Forense,, rivista quadrimestrale della Cassa di previdenza e Assistenza forense, in parte, di seguito, riportate;

ha approvato la seguente circolare sull'equo compenso indirizzata alle imprese bancarie e assicurative, alle pubbliche amministrazioni, alle associazioni rappresentative delle industrie e delle imprese, alla Autorità giudiziaria e agli iscritti.

La legge 21/4/2023 n.49 intitolata "Disposizioni in materia di equo Compenso delle prestazioni professionali" (pubblicata sulla G.U. n. 104 del 5/5/2023) in vigore dal 20/05/2023 definisce **come "equo" il compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto (formula che evoca direttamente l'art. 36, comma 1, Cost.), al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale nonché conforme ai parametri vigenti.**

Il presupposto della legge è la tutela del professionista come lavoratore (ai sensi dell'art. 35, comma 1, Cost. che prevede la tutela del "lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni"), in conseguenza della presa d'atto che il professionista intellettuale è diventato parte "debole" del rapporto contrattuale ed è, pertanto, necessario intervenire a tutela della sua posizione individuando una serie di previsioni contrattuali idonee a garantire la sua "**dignità**".

La normativa è di "natura speciale", afferente l'ordinamento professionale e, di conseguenza, da interpretarsi in modo restrittivo, non ammettendo quindi interpretazioni estensive e/o analogiche di ampio respiro. **Il che significa che potranno formare oggetto delle previste procedure di verifica del compenso solo accordi (art. 2, comma 2) tra il "Professionista" e i Committenti forti indicati dall'art. 2, comma 1 (imprese bancarie e assicurative e società controllate nonché imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro), tra cui la pubblica amministrazione, come indicato al terzo comma dell'articolo 2.**

Criterio per stabilire l'equità o meno del compenso sono i parametri ministeriali e di essi il giudice terrà conto nel rideterminare il compenso (art. 3, comma 6).

Tra le varie disposizioni, meritano di essere sottolineate, in particolare, le seguenti :

A) L'articolo 3 sancisce la nullità **delle clausole che prevedono un compenso inferiore ai parametri** nonché quelle che vietano al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l'anticipazione di spese o che, comunque, attribuiscono al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla qualità e alla quantità del lavoro svolto o del servizio reso. Lo stesso articolo prevede poi una ampia serie di clausole fortemente vessatorie affette da una presunzione di nullità *iuris et de iure* e, quindi, insuperabile.

B) L'articolo 4 reca la previsione in base alla quale il giudice, **oltre a condannare il cliente al pagamento della differenza tra quanto effettivamente corrisposto al professionista e quanto dovuto in base ai parametri**, possa disporre a suo carico anche **un indennizzo** fino al doppio della differenza di cui sopra, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggiore danno. Il giudice può comunque chiedere al professionista di acquisire il parere di congruità, che costituisce elemento di prova (art. 3, comma 6).

C) L'articolo 5, comma 4, attribuisce in capo al Consiglio Nazionale Forense, così come agli altri Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali, la legittimazione attiva **“ad adire l'autorità giudiziaria competente qualora ravvisino violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso”**; si tratta di una misura che valorizza la funzione consiliare di rappresentanza istituzionale delle categorie e che può significativamente migliorare l'efficacia della riforma, in quanto non è più il solo professionista ad essere titolare del diritto di azione in materia.

D) L'articolo 6 prevede la possibilità per le imprese di adottare **modelli standard di convenzione, concordati con i Consigli nazionali** dei quali, pertanto, si presume l'equità fino a prova contraria;

E) L'articolo 9 introduce la previsione della **legittimazione dei Consigli nazionali a esercitare l'azione di classe** per tutelare i diritti individuali omogenei dei professionisti, ferma restando la legittimazione di ciascun professionista a far valere *“i diritti individuali omogenei”* degli appartenenti alla classe e quella delle associazioni maggiormente rappresentative.

F) L'articolo 5, comma 5, ribadisce **l'obbligo per i Consigli nazionali** di adottare **specifiche previsioni deontologiche** volte, per un verso, a **“sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinata in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali”** e, per altro verso, a sanzionare la violazione dell'obbligo di **“avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della presente legge”**.

La previsione deontologica a corredo del necessario rispetto della normativa sull'equo compenso va inteso nel senso di rafforzare l'effettiva precettività della norma, consentendo all'avvocato l'utilizzo della previsione disciplinare per rafforzarlo nelle trattative con i clienti forti e a prevenire la sottoscrizione di convenzioni che prevedano clausole vessatorie o comunque inique.

G) L'articolo 7 prevede un nuovo canale preferenziale per ottenere il pagamento del credito professionale. In alternativa alla procedura di ingiunzione di pagamento e a quelle previste dall'art. 14 d.lgs. n.150 del 2011, infatti, **il parere di congruità** emesso dal Consiglio dell'Ordine sul "compenso e sugli onorari richiesti" dal professionista "*costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla l. n.241 del 1990, e se il debitore non propone opposizione innanzi all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 281 – undecies cpc entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista*".

La norma introduce un **nuovo titolo esecutivo stragiudiziale di natura amministrativa** (art. 474, comma 2, n. 1 c.p.c.). Il che significa che, una volta decorsi i quaranta giorni senza che la controparte debitrice abbia proposto opposizione al giudice competente (che è quello del luogo nel cui circondario ha sede l'ordine che ha reso il parere di congruità), il titolo esecutivo è validamente formato e il creditore può procedere alle conseguenti azioni esecutive.

H) L'articolo 8 stabilisce che "*il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista*".

I) L'articolo 2, comma 3, come ricordato, estende "*le disposizioni della presente legge ... altresì alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175*".

L) Si segnala infine che la nuova disciplina sull'equo compenso si applicherà alle convenzioni sottoscritte dopo l'entrata in vigore, avvenuta il 20/05/2023, della legge in commento.

Tanto premesso, il COA di Modena

#### **invita**

gli enti pubblici e le loro partecipate, le società private come definite dall'art. 2, comma 1, le imprese bancarie e assicurative nonché le loro società controllate e mandatarie e ogni altro soggetto destinatario delle disposizioni in materia, tra cui l'IVASS e l'ABI:

i) ad astenersi dal proporre e, comunque, dallo stipulare con gli Avvocati convenzioni o ad instaurare comunque rapporti professionali comportanti la violazione o l'elusione delle vigenti disposizioni sull'equo compenso;

ii) a garantire agli Avvocati un compenso proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale legale, nonché conforme - quanto meno non inferiore - ai compensi previsti dai parametri di cui al decreto del Ministro della Giustizia emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge n. 247/2012, astenendosi dal proporre in qualsiasi forma accordi contemplanti le clausole vessatorie di cui all'art. 3 della Legge 49/2023;

#### **sensibilizza**

l'Autorità Giudiziaria in ordine all'osservanza delle previsioni normative specifiche in materia di rideterminazione giudiziale del compenso (art. 3, comma 6, e art. 4);

#### **sottolinea**

che la presente delibera intende favorire una corretta applicazione delle disposizioni sull'equo compenso, con la duplice finalità, rispondente ad un generale interesse, da un lato di garantire la riconduzione a diritto degli accordi contrattuali già in essere e dall'altro di consentire l'allineamento con la normativa di quelli di futura stipula, ribadendo in ogni sede che un compenso equo valorizza la dignità dell'attività professionale svolta dagli Avvocati ed il loro ruolo essenziale nella società.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati vigilerà per assicurare il rispetto delle norme e dei principi sopra richiamati, attivandosi ed intraprendendo le più opportune iniziative in ogni competente sede, anche attraverso l'Osservatorio circondariale sull'equo compenso.

Il Consiglio dichiara la presente delibera esecutiva e dispone che la stessa sia comunicata agli iscritti, via mail e tramite pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ordine nonché trasmessa per esteso al Signor Presidente del Tribunale, al Sig. Presidente della Regione Emilia-Romagna, al Signor Presidente della Provincia di Modena, ai Sindaci dei Comuni della Provincia di Modena, alle Associazioni Industriali e delle Imprese sul territorio, all'ABI, all'IVASS, al Consiglio Nazionale Forense.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(avv. Stefano Zironi)

IL PRESIDENTE

(avv. Roberto Mariani)